

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

Via Ponte della Maddalena,55 Napoli
Telefono 0815576297-Fax 0815576300

Prot. 2007/LM

Napoli, 25.07.2007

Ai Dirigenti UU.SS.PP.
Loro Sedi

Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni Scolastiche della Campania
Loro Sedi

p.c. All'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Napoli

p.c. All'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Salerno

OGGETTO: Contenzioso in materia di trattamento economico delle ore eccedenti prestate entro il 31.12.2002. Sentenze sfavorevoli all'Amministrazione.

Sempre più spesso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sta notificando sentenze relative al contenzioso in oggetto indicato direttamente agli UU.SS.PP. e/o ai DD.SS. delle istituzioni scolastiche della Campania.

Al riguardo questa Direzione Scolastica Regionale richiama la nota del MPI, prot. n. 3028 del 3 settembre 2002 (Web Intranet – News 2002 – del MIUR), con la quale lo stesso MPI invitava gli UU.SS.RR ad interporre appello avverso le predette sfavorevoli sentenze.

Alla luce di quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler chiedere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, competente per territorio, **di proporre appello per quanto di seguito si evidenzia in aggiunta a quanto le SS.LL. riterranno utile argomentare per la difesa dell'Amministrazione.**

La scrivente Direzione ritiene opportuno sottolineare che, per analogo petitum, la giustizia amministrativa, richiamata sempre dai Giudici dei Tribunali ordinari della Regione - Sez. Lavoro, fonda le sue decisioni sul dettato dell'art. 88, co.4, D.P.R. n. 417 del 1974.

Tali decisioni giurisprudenziali, contrarie all'Amministrazione e favorevoli al riconoscimento della natura stipendiale unitaria e infrazionabile della retribuzione spettante ai docenti con orario di cattedra eccedente le 18 ore settimanali, non hanno tenuto nel debito conto che l'art. 70 (Ore Eccedenti), comma 1, del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 4/8/95 dispone: "...Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato".

Detto articolo dispone che il compenso per le ore eccedenti l'orario d'obbligo **non è più rapportabile al trattamento economico** (stipendio tabellare più I.I.S.) – come previsto dall'art. 88 del D.P.R. 417/74 – ma solo allo stipendio tabellare che non comprende l'I.I.S.

Solo a decorrere dall'1.1.2003, come chiarito dal Ministero, con nota del 30 novembre 2005, prot. n. 4567/E/2 e comunicato da questa Direzione con circolare prot. n. 1370 del 20 gennaio 2006, *“l'I.I.S., nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare”*.

Appare utile chiarire, allo stato, l'intera normativa per la ristorazione delle ore eccedenti le 18 settimanali.

Fino al 31.12.1985 le ore di insegnamento eccedenti le 18 settimanali, comprese quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, a norma dell'art. 88 del D.P.R. 417/74 venivano compensate **per il periodo di effettiva durata della prestazione** in ragione di 1/18 del trattamento economico. **Da tale disposizione si evince in modo inequivoco che la retribuzione era dovuta solo per le ore in cui era stata effettivamente svolta la lezione anche quando si trattava di ore che erano parte integrante dell'orario ordinario dell'insegnante, eccedente le 18 settimanali.**

A decorrere **dall'1.1.1986**, l'art. 6 del D.P.R. 209/87, comma 2, innovando la normativa precedente ha reso retribuibili le predette ore eccedenti **“per l'intera durata dell'anno scolastico e della nomina”**.

Il predetto articolo, confermato dall'art. 3, comma 10, del D.P.R. 399/88, **distingue la ristorazione delle predette ore eccedenti da quelle prestate per la sostituzione dei colleghi assenti (co. 1); in quest'ultimo caso è consentita, testualmente, “la fruizione della quota aggiuntiva comprensiva dell'I.I.S.”**.

In tale quadro è del tutto evidente l'eccezionalità prevista dall'art. 6, comma 1 D.P.R. 209/87, che assicura il pagamento dell'I.I.S. **esclusivamente ed espressamente** per le ore prestate a titolo di **sostituzione dei colleghi assenti, in una logica premiale e incentivante volta ad evitare la più costosa nomina di supplenti**, logica, questa, **che sarebbe carente nel caso di orario ordinariamente superiore alle 18 settimanali.**

Difatti l'art. 70 del CCNL, sottoscritto il 5.8.95, al co.3 enuncia esplicitamente “per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o liceo artistico, continuano ad applicarsi, a decorrere dall'inizio del biennio 1994/95 le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ed all'art. 3 – comma 10 – del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”. Pertanto deve essere corrisposta l'I.I.S.

Lo stesso art. 70, al co. 1, statuisce che *“per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive d'insegnamento di cui all'art. 43, co. 2, il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all'art. 88, co. 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato”*.

Pertanto, rimane invariato per detta tipologia di ore, quanto sancito dal D.P.R. 209/87, art. 6, co. 2; conseguentemente non è compresa – nella retribuzione – l'I.I.S.

Alla luce delle citate argomentazioni con le quali è stata chiarita la normativa contrattuale sulla materia ed è stata messa in luce l'evoluzione della normativa dal D.P.R. 417/74 alle attuali disposizioni, è mutato l'orientamento giurisprudenziale e questa direzione è stata destinataria di numerose sentenze favorevoli.

Ed infatti, il Giudice, pur rilevando (cfr Sent. Tribunale di Napoli – Giudice Simeoli – Maselli ed altri c/MIUR) che si versi in un caso di difformità di trattamento per prestazioni connotate dallo stesso carattere di straordinarietà (supplenze, ore aggiuntive, ...) rispetto all'orario obbligatorio, ritiene che ciò non può far scaturire una stessa ristorazione per "... evitare una posizione di privilegio a chi avrebbe minor diritto".

Tale assunto non può essere *"un esaustivo argomento di censura dell'operato delle parti sociali atteso che nell'ordinamento giuridico giuslavoristico di diritto privato, in cui sono da annoverare i rapporti di lavoro pubblici privatizzati, non vige un assoluto principio di parità di trattamento. In particolare, nella giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass. U 29 maggio 1993 n. 6030 e n. 6031, 17 maggio 1996, n.4570) è consolidato l'orientamento secondo cui nel nostro ordinamento giuridico non esiste un principio inderogabile di parità di trattamento dei lavoratori, da cui discende la nullità del trattamento differenziato e la sua sostituzione con il trattamento migliore"*.

Inoltre, altro Giudice del Tribunale di Napoli, (cfr. Sent. Tribunale di Napoli – Giudice Cardelicchio – Sent. 7150 del 2.3.2004) esclude l'esistenza di un obbligo contrattuale, desunto dagli art. 1175 e 1375 c.c., di praticare il trattamento più vantaggioso a tutti i lavoratori che si trovino in situazione omologa a quella di altri che fruiscono di una condizione di maggior favore, salvo che la disparità non scaturisca da una delle ragioni di discriminazione non consentita dalla legge (Cass, sez.U 29 maggio 1993 n. 9804).

"Il principio della parità di trattamento non può essere ricavato dall'art. 36 Cost., in quanto il requisito della proporzionalità e sufficienza della retribuzione prescinde da un giudizio di comparazione tra le singole posizioni dei lavoratori di una medesima azienda, poiché il raffronto con le altrui mansioni è un elemento estraneo all'istituto dell'equa retribuzione (Cass. 1843/69 in tal senso C. Coat. N. 41 del 4.12.68)

Il principio di parità di trattamento non può essere neanche enucleato dall'art. 3 Cost., in quanto il precetto di eguaglianza è rivolto esclusivamente al legislatore e non ai soggetti privati, o ai soggetti che agiscono in regime privatistico.

Inoltre l'inesistenza di un principio imperativo di carattere generale di eguaglianza nei rapporti di lavoro privato è confermata dal fatto che i divieti legali di discriminazione, che introducono anche nei rapporti privati di lavoro tale principio, sono previsti in forma tassativa".

Pertanto, per la ristorazione delle predette ore eccedenti le 18 settimanali, **la scrivente Amministrazione ritiene che**, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, essendo i rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato e determinato costituiti e regolati dai contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dei Contratti Collettivi Nazionali, il CCNL 4.8.1995 concernente il periodo 1.1.94 – 31.12.97 per la parte normativa e 1.1.94 – 31.12.95 per la parte economica, all'art. 70, comma 1, dispone espressamente che il compenso per le ore eccedenti deve essere rapportato allo stipendio tabellare e non più al trattamento economico in godimento (in tal senso Sent. Tribunale di Napoli – Giudice Cardelicchio – Sent. 7150 del 2.3.2004; Sent. Corte d'Appello di L'Aquila n. 281/05 del "1.4.2005; Sent. Tribunale di Napoli – Giudice Simeoli – Maselli ed altri c/MIUR).

Tanto premesso, si ribadisce che la giurisprudenza sopra indicata, che si è pronunciata in senso favorevole all'Amministrazione, concerne le ore eccedenti le 18 settimanali di cui all'art. 70, co. 1, rese fino al 31.12.2002.

Essa, pertanto, va richiamata nelle memorie difensive o nei motivi di proposizione di appello.

Infine, nonostante la contraria giurisprudenza amministrativa, che riconosce l'I.I.S. sulle ore eccedenti anche nella 13^a mensilità, si ribadisce che la stessa I.I.S., corrisposta una sola volta in

rapporto allo stipendio tabellare, **non può essere** ulteriormente **corrisposta per le ore eccedenti di cui all'art. 70, considerata la natura di compenso accessorio della retribuzione di tali ore.** In altre parole il contratto Scuola 1995 stabilisce che nel trattamento fondamentale rientra lo stipendio tabellare e l'I.I.S. spettante a tutti i dipendenti, mentre il compenso per le ore eccedenti l'obbligo d'orario rientra, senza distinzione fra obbligo eventuale o non eventuale, **nel trattamento accessorio** (art. 63 del già citato CCNL 1995) (**In tal senso Sent. Tribunale di Napoli – Giudice Cardelicchio – Sent. 7150 del 2.3.2004; Sent. Corte d'Appello di L'Aquila n. 281/05 del 1.4.2005; Sent. Tribunale di Napoli – Giudice Simeoli – Maselli ed altri c/MIUR).**

Nell'invitare le SS.LL. a tener conto delle considerazioni sopra formulate, si rimane a disposizione di ogni futuro eventuale chiarimento.

Il Direttore Generale
Alberto Bottino